Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva con il Governo della Repubblica di San Marino
A.C. 3417

Dossier n° 533 - Schede di lettura
8 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3417
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021
Iniziativa:	Governativa
Date:	
presentazione:	20 dicembre 2021
assegnazione:	30 dicembre 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VII e IX

Il Protocollo, che apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015, riveste grande importanza per una più ampia collaborazione in materia radiotelevisiva tra i due Stati e la possibilità per entrambi di trarre vantaggi e opportunità.

L'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica «convivenza» nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate. Inoltre l'Accordo ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.

Il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva oltre a estendere la vigenza dell'Accordo, prolungandola al 2026, prevede in particolare alcuni impegni rilevanti per i due Paesi. Sul fronte sammarinese si stabilisce la conferma della rinuncia all'utilizzo di alcuni dei propri canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici a fronte, da parte italiana dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale con decorrenza dall'anno 2021.

L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore (stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164) deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre del 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.

Nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al

fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

Il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB.

A fronte di tali impegni, il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

Il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.

Il Protocollo emendativo modifica infine il termine per la denuncia, portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.

Contenuto dell'Accordo

Il testo del Protocollo si compone di un preambolo e 2 articoli. Le principali disposizioni sono le seguenti.

L'**articolo 1** novella l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente.

In particolare **la nuova formulazione dell'art. 3, paragrafo 2**, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana **per lo sviluppo del sistema 5G**. Inoltre, la novella in commento, pone le basi convenzionali per facilitare la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato dal San Marino RTV medesima, e ciò al fine di assicurare il trasporto dei programmi di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura nazionale in territorio italiano. Al riguardo, si più anticipare che San Marino RTV sta concludendo positivamente la conclusione di un accordo con l'operatore italiano RAI per la ritrasmissione dei propri programmi in Italia;

L'art.3 paragrafo 3 dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino **a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzion**i (c.d. "*assignment*"), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 - DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C - DAB, durante il periodo di vigenza del presente Accordo. In ogni caso, tali attribuzioni, continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo qui oggetto di relazione. Nell'emendamento in trattazione, si evidenzia inoltre l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano;

Il nuovo testo dell'art.5 definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinesi per le annualità dal 2021 al 2026, nella misura di € 4.898.000 per l'anno 2021, di € 4.492.000 per l'anno 2022, di € 4.530.000 per l'anno 2023, di € 4.581.000 per l'anno 2024, di € 4.648.000 per l'anno 2025 e di € 4.718.000 a decorrere dall'anno 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 sono modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli Affari esteri dei due Paesi, i coordinatori della Commissione Mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio;

L'art. 9, parimenti novellato dal presente Protocollo, obbliga le Parti **a non esercitare il diritto di denuncia**, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di **quattro articoli**: l'**articolo 1** e l'**articolo 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

L'**articolo 3**, relativo alle disposizioni finanziarie, autorizza la spesa di **4.492.000 euro per l'anno 2022**, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si

provvede: a) quanto a 1.613.431 euro per l'anno 2022, 1.651.431 euro per l'anno 2023, 1.702.431 euro per l'anno 2024, 1.769.431 euro per l'anno 2025 e 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; b) quanto a 2.878.569 euro annui, a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli oneri riguardanti l'anno 2021, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, si provvede a valere sulle **risorse disponibili, a legislazione** vigente, iscritte sul capitolo n. 4549 dello stato di previsione del MAECI, ai sensi del decreto legge n. 146/2021, articolo 14, comma 1 e sul capitolo n. 2183 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 164/2015.

L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

ES0368	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.